



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 27/08/CSP

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO PANNELLA
(ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA) E
MARCO CAPPATO (ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI) E DELLA
SIGNORA RITA BERNARDINI (RADICALI ITALIANI) NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L.
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
("SKY TG24 ")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 13 febbraio 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n. 152;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 22/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Richiamo all’osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2007, n. 62;

VISTA la segnalazione degli Onorevoli Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) e Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni), e della Signora Rita Bernardini (Segretaria dei Radicali Italiani), pervenuta in data 18 ottobre 2007 (prot. n. 61689), con la quale si assume che la società Sky Italia S.r.l., nel periodo compreso tra il 1° agosto 2007 e il 13 ottobre 2007 – in cui gli esponenti si sono segnalati per iniziative politiche di rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità in materia di economia, giustizia, diritti civili e temi etici – nelle centinaia edizioni principali (meridiana e serale) del notiziario “*Sky Tg24*” ha riservato spazio limitato ai rappresentanti dei denunciati, in quanto su un totale di 792 interventi dei soggetti politici (duecentocinquantacinque interventi riferiti ad esponenti di Governo e cinquecentotrentacinque interventi riferiti ad esponenti di partito) hanno avuto accesso in voce solo tre volte (il 17 agosto 2007 Rita Bernardini, il 15 agosto successivo Mina Welby e il 27 agosto Giulio Manfredi) per un tempo pari a un minuto e ventidue secondi su un totale di sette ore e ventidue secondi, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione;

VISTA la nota in data 22 ottobre 2007 (prot. n. 62886) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità, successivamente integrata in data 21 novembre successivo (prot. n. 69992), con la quale sono state richieste informazioni alla società Sky Italia S.r.l., al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l., pervenuta in data 7 novembre 2007 (prot. n. 66259), integrata il 14 novembre (prot. n. 68051) e il 27 novembre 2008 (prot. n. 71168), nonché il 4 e 27 dicembre successivi (prot. lli n.72737 e n. 76261), dalla quale si evince, in particolare, che:

- Sky Tg24 è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, riconducibili alla medesima testata, strettamente legati all’attualità della cronaca;
- nei dati a disposizione della società vanno inclusi anche quelli relativi all’on. Capezone, membro del gruppo parlamentare La Rosa nel Pugno, e quelli degli onorevoli Boselli e Intini;
- il notiziario “*Sky Tg24*” ha dedicato a La Rosa nel Pugno, in aggiunta al tempo segnalato (pari a diciassette minuti e quarantotto secondi), ulteriori dodici minuti e ventotto secondi, nel periodo dal 1° agosto al 21 settembre 2007, e un minuto e quarantacinque secondi nel periodo dal 22 settembre al 13 ottobre 2007, per un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- tempo di parola complessivo pari a trentadue minuti e un secondo, con numerose repliche;
- nel periodo dal 14 al 31 ottobre 2007 il tempo di parola dedicato a La Rosa nel Pugno è stato di un minuto e ventidue secondi, per un totale complessivo di trentatré minuti e ventitré secondi;
 - inoltre, in diverse occasioni, la testata giornalistica Sky Tg24 ha invitato esponenti de La Rosa nel Pugno alle proprie trasmissioni: in data 3 agosto 2007, 27 settembre 2007, 10 e 16 ottobre 2007 è stata invitata l'on. Bonino ad intervenire nel corso di Sky Tg24; sono stati invitati a partecipare alla trasmissione Controcorrente la stessa on. Bonino in data 22 ottobre 2007; in varie occasioni è stato invitato l'on. Capezzone e il 25 ottobre 2007 il direttore di Radio Radicale Massimo Bordin: in tutte queste occasioni gli invitati hanno declinato l'invito;
 - il notiziario Sky Tg24 ha sempre prestato attenzione ai temi di attualità, quali l'eutanasia e la ricerca scientifica in relazione ai quali la Rosa nel Pugno da tempo cerca di portare avanti la propria battaglia politica, come nell'edizione del 20 febbraio u.s. allorquando sono state dedicate ventiquattro ore di programmazione al tema della libertà di ricerca;

CONSIDERATO che il telegiornale "Sky Tg24", oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotto sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, è programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*;

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione recate, con particolare riferimento ai programmi di informazione, dall'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP, primo comma, secondo il quale *"Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di estendere il periodo oggetto di verifica fino al 31 ottobre 2007, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica tipologia del notiziario "Sky Tg24", al fine dell'accertamento della programmazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio forniti dalla società Sky Italia Srl risulta che il notiziario Sky Tg24, nel periodo dal 1° agosto 2007 al 31 ottobre 2007, ha dedicato agli esponenti della Rosa nel Pugno, ivi includendo i soggetti denunciati, un tempo di parola complessivo pari a trentatré minuti e ventitré secondi;

CONSIDERATO, altresì, quanto rappresentato dalla società Sky Italia Srl relativamente agli inviti che la testata giornalistica Sky Tg24 ha rivolto ad esponenti della Rosa nel Pugno, ivi inclusi i denunciati, ai fini della partecipazione alle proprie trasmissioni in data 3 agosto 2007, 27 settembre 2007, 10, 16, 22 e 25 ottobre 2007, i quali però hanno declinato l'invito;

CONSIDERATO, pertanto, che allo stato degli atti, risulta non dimostrata l'asserita violazione da parte dell'emittente televisiva in questione, nel periodo oggetto della segnalazione, nei confronti dei rappresentanti della Rosa nel Pugno, inclusi i soggetti denunciati, dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti con riferimento alle asserite violazioni.

Roma, 13 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti